



# **COMUNE DI MONTAGNANA**

**Provincia di Padova**

## **REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con Delibera del Consiglio Com.le n. 25 del 29/09/2012

Modificato con Delibera del Consiglio Com.le n. 11 del 25/06/2013

Modificato con Delibera del Consiglio Com.le n. 7 del 27/05/2014

## INDICE

Art. 1	- Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2	- Assimilazioni all' abitazione principale	Pag. 2
Art. 3	- Fabbricati inagibili o inabitabili	Pag. 2
Art. 4	- Valore imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 2
Art. 5	- Versamenti	Pag. 3
Art. 6	- Compensazione	Pag. 3
Art. 6 Bis	- Rimborsi e accertamenti	Pag. 3
Art. 7	- Interessi	Pag. 3
Art. 8	- Rateizzazione dei pagamenti	Pag. 3
Art. 9	- Istituti deflativi del contenzioso	Pag. 3

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Montagnana dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all' art. 13 del D. L. 06/12/2011, n. 201 e al D. Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

## **ART. 2 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta, o applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale in relazione agli immobili classificati in A1, A8 e A9, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.
2. Si considera abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta, o applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale in relazione agli immobili classificati in A1, A8 e A9, quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e non utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

## **ART. 3 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico com. le a seguito di domanda da prodursi all'Uffici Tributi corredata da perizia tecnica redatta da un professionista abilitato o con autocertificazione da parte del proprietario - richiedente.  
La richiesta di inagibilità dovrà essere corredata da un rilievo fotografico complessivo e di dettagli diretti a evidenziare le motivazioni della richiesta stessa, un estratto catastale con l'evidenziazione dell'immobile di cui trattasi, compreso delle piante catastali (in scala 1:200).
2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è limitato alla casistica strettamente connessa alla struttura dell'immobile e quindi il fabbricato deve presentare significative lesioni strutturali alle murature, ai solai o alla copertura o sia collabente.

## **ART. 4 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli Uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1. a eccezione del caso di valore effettivo dichiarato, in occasione di compravendite. risulti superiore.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

## **ART. 5 - VERSAMENTI**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

## **ART. 6 - COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti, nonché le somme IMU con quelle relative ad altri tributi comunali con riferimento sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti, già liquidate dall'Ufficio, previa richiesta da prodursi prima della scadenza del tributo da pagare.
2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 20 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

## **ART. 6 BIS – RIMBORSI ED ACCERTAMENTI**

1. Non si procede al rimborso di somme fino ad Euro 10,00.
2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto complessivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 7 - INTERESSI**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

## **ART. 8-RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI**

1. L'imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, secondo le norme stabilite dal vigente Regolamento com.le per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie.

## **ART. 9 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

- 1 - All'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento dell'accertamento con adesione e nel Regolamento di autotutela in materia di Tributi.